Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 5136/2026

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente la comunicazione graduatoria provvisoria nei concorsi universitari - *Riscontro*.

In relazione alla questione sottoposta all'attenzione di questa Autorità con la nota acquisita al prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* – avente ad oggetto la sussistenza di un obbligo di comunicazione del verbale di valutazione dei titoli e della c.d. graduatoria provvisoria nei concorsi universitari – si espongono le seguenti considerazioni.

Nel precisare preliminarmente che le funzioni di questa Autorità non sono direttamente orientate a rendere pareri in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, si formulano di seguito le considerazioni di competenza con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza relativamente alle procedure concorsuali, nonché chiarimenti in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza.

Innanzitutto, occorre far riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, che individua in modo tassativo i dati e i documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, sotto-sezione "Bandi di concorso", in relazione alle predette procedure, quali nel dettaglio:
1. Bando/Avviso o atto equivalente per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove;
4. le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Quanto alle modalità e ai tempi di pubblicazione, l'Autorità ha chiarito che i bandi di concorso, i criteri di valutazione e le graduatorie finali devono essere pubblicati tempestivamente non appena disponibili, mentre le tracce delle prove devono essere pubblicate successivamente al loro svolgimento.
Alla luce della disciplina richiamata, tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria non rientrano né il verbale di valutazione dei titoli né la graduatoria provvisoria relativa alla medesima valutazione, trattandosi di atti privi di espressa previsione

normativa ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La medesima impostazione è stata ribadita dal parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23 marzo 2023, richiamato dalla Delibera ANAC n. 525/2023, secondo cui le norme vigenti prevedono la pubblicazione delle sole graduatorie definitive e non degli esiti delle prove intermedie né dei dati personali dei candidati non vincitori o non ammessi. Il verbale di attribuzione dei punteggi ai titoli costituisce, secondo la logica della delibera, un atto endoprocedimentale e non un atto finale.
Il Garante nel citato parere ha precisato che “*le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”)”.*

Occorre rilevare, alla luce della normativa vigente recentemente modificata (v. art. 35-ter, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e art. 7 del D.M. 3 novembre 2023), che il Garante ha fornito dei chiarimenti in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza, con FAQ specifiche alle quale si rinvia (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10187304i). In particolare, il Garante ha chiarito quanto segue:

- la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura in un’area riservata, ad accesso selettivo, a cui gli stessi partecipanti alla procedura possono accedere ad esempio mediante l’utilizzo di credenziali o dispositivi di autenticazione;
- devono essere oggetto di pubblicazione online i soli dati personali contenuti nelle graduatorie finali (v. FAQ n. 1) e non anche quelli contenuti negli atti o nei documenti a carattere endoprocedimentale. Resta fermo che, invece, il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, devono essere

messi a disposizione dei partecipanti alla procedura in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale InPA (Portale unico del reclutamento). Sono fatti salvi gli specifici casi previsti dalla legge in ambiti particolari che, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2-ter del Codice, prevedono la diffusione dei dati personali contenuti in taluni specifici atti endoprocedimentali (v. FAQ n. 5, ultimo periodo);

- seppure il bando di concorso pubblico possa considerarsi un atto amministrativo generale, tale atto non può introdurre nuovi trattamenti di dati personali, derogando o ponendosi in contrasto con il contenuto delle disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate. Non si rinviene, infatti, nell'atto amministrativo generale, anche qualora adottato dalla singola amministrazione con proprio regolamento interno, l'attitudine ad innovare l'ordinamento in relazione al trattamento dei dati personali attraverso, ad esempio, la previsione della pubblicazione di atti e documenti diversi dalle graduatorie finali di merito contenenti dati personali dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale, essendo le caratteristiche essenziali del trattamento già delineate dalle norme nazionali di settore.

Le medesime conclusioni devono ritenersi applicabili anche alle procedure selettive indette dagli Atenei, che sono parimenti tenuti al rispetto della normativa vigente e in particolare agli obblighi di trasparenza contemplati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue che, anche con riferimento alle procedure universitarie, non sussiste alcun autonomo obbligo normativo di pubblicazione, all'interno della sezione "AT/Bandi di concorso" del verbale di valutazione dei titoli né della graduatoria provvisoria eventualmente predisposta dalla commissione.

Occorre da ultimo precisare, per completezza, che la disciplina dei concorsi universitari per professori e ricercatori regolata dalla Legge 240/2010, rimanda ai singoli Regolamenti di Ateneo per la disciplina delle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori e rispetto di specifici principi di pubblicità legale online e trasparenza (es. pubblicità Albo online di Ateneo o Portale Concorsi/Selezioni). Si richiamano a titolo esemplificativo:

- Procedure per Ricercatori (RTD) – Art. 24, comma 2
- Chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia – Art. 18
- Contratti di Ricerca (già Assegni) – Art. 22

Si richiama invece la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Aggiornamento 2017 al PNA) per un approfondimento specifico sulla gestione del conflitto di interessi dei partecipanti alle procedure di reclutamento nel settore delle istituzioni universitarie.

Infine, si evidenzia che l'Autorità è consapevole di come, al di là degli obblighi normativi di pubblicazione, la rilevata eterogeneità delle prassi universitarie costituisca un profilo meritevole di attenzione, in quanto incidente sull'uniformità delle garanzie riconosciute ai candidati e sulla percezione di imparzialità delle procedure e che, anche in considerazione di tale criticità, si riserva di valutare

specifici interventi in materia anche nell'ambito delle interlocuzioni in corso con il Ministero dell'Università a seguito della stipula del recente Protocollo.
Infatti, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e l'Autorità hanno siglato un accordo biennale per rafforzare la lotta alla corruzione e il merito nei concorsi e nel reclutamento dei docenti universitari, in attuazione della legge n. 129/2026. Detto Protocollo d'intesa è volto ad accompagnare, con strumenti di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, l'attuazione della riforma del reclutamento universitario approvata con la citata legge n. 129. La collaborazione tra Mur e Anac riguarderà in particolare la predisposizione dei principi e delle linee generali di indirizzo dei decreti ministeriali attuativi della riforma che ha superato il sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Tali linee e principi definiranno i requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso ai concorsi universitari, quelli per l'iscrizione nelle liste nazionali dei commissari.

Alla luce di quanto sopraesposto, si riportano le seguenti conclusioni:
- non appare configurabile alcun obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013 del verbale di valutazione titoli o della graduatoria provvisoria;
- le indicazioni espresse dell'Autorità individuano come oggetto di pubblicazione obbligatoria le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, e non le graduatorie provvisorie o intermedie (cfr. la Delibera n. 525/2023, parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23 marzo 2023, e FAQ specifiche in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza);
- l'Autorità non ha competenza su richieste concernenti accesso agli atti ex legge 241/90, spettando alla singola amministrazione procedente la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale accoglimento, limitazione o differimento di richieste di accesso agli atti, anche sulla base delle proprie disposizioni regolamentari.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 ottobre 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente